

# Il P. C. I. ripresenta lo Statuto dei Diritti

IL CENTRO-SINISTRA di Moro e Nenni è passato, lo Statuto dei diritti dei lavoratori da essi promesso non è giunto in porto. Oggi il Pci ripresenta al Senato, primo firmatario il compagno Umberto Terracini, una legge per l'esercizio dei diritti del cittadino sui luoghi di lavoro. Non è una proposta per una categoria di persone, per ampia che sia; è la richiesta di dare un contenuto conforme ai diritti democratici sanciti nella Costituzione ai rapporti economici, civili e sociali che si esplicano sulla vasta e decisiva area della vita delle aziende.

Lo Statuto rende espliciti, applicandoli a situazioni concrete, i principi costituzionali. Non è in alternativa agli accordi e alla contrattazione sindacale perché l'applicazione di principi costituzionali, nei loro aspetti essenziali, non può essere oggetto di contrattazione. Deve essere integrale e perentoria come può solo esserlo attraverso la legge. La contrattazione esplica il suo ruolo a partire da un'area di diritti politici e civili stabiliti. Un ostacolo alla contrattazione, anzi, è stato finora proprio il mancato consolidamento di quest'area di diritti.

L'applicazione della Costituzione incide profondamente, certo, nell'esercizio dell'attività economica. Adegnavola, l'impresa deve assumersi degli obblighi e anche degli oneri economici; ma l'autonomia dell'impresa è concepibile soltanto nel quadro dell'adempimento di tali obblighi e oneri. I fautori di una « libertà dell'impresa » concepita come un feudo della proprietà, un'area extraterritoriale dove non valgono le leggi comuni, si trovano fuori della legge fondamentale dello Stato, e non da oggi. Il centro-sinistra non ha avuto la forza, non ha voluto tagliare loro le unghie. Il Pci chiama oggi i lavoratori, tutti i lavoratori, a unirsi nella battaglia per questa legge.



# LIBERI SUI LUOGHI DI LAVORO

La Costituzione si è fermata sulla porta dei luoghi di lavoro, delle fabbriche — E' entrata nelle fabbriche finora soltanto nella misura in cui ce l'hanno portata le vive lotte operaie — Oggi si chiede che una serie di norme di legge precise siano varate dal Parlamento come base di partenza per il più ampio esercizio delle libertà

La condizione operaia è al centro delle lotte che s'estendono dal Nord al Sud e la cui caratteristica precipua è data dall'unità sindacale, come mostra la foto di un aspetto di un corteo di metalmeccanici a Milano

**ART. 1.** — Tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono poter essere esercitati all'interno dei luoghi di lavoro.

**SCOPO:** L'efficacia delle prescrizioni costituzionali non si ferma, già oggi, alle soglie del luogo di lavoro. Questa disposizione tuttavia abroga in modo specifico tutte le norme regolamentari tendenti a limitare l'esercizio dei diritti. Le disposizioni seguenti rendono più specifico questo abrogativo.

**ART. 2.** — Il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente all'interno dell'azienda il proprio pensiero con la parola e con lo scritto, anche diffondendo materiale di stampa e propaganda.

**SCOPO:** Sui luoghi di lavoro si deve praticare la politica dell'introduzione di stampati, giornali, ed ogni altra iniziativa che non interferisca nell'organizzazione del lavoro e non deve ostacolare lo sviluppo liberamente.

**ART. 3.** — I lavoratori hanno diritto di riunirsi all'interno dell'azienda e invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti delle loro organizzazioni, previo semplice preavviso alla direzione dell'azienda.

**SCOPO:** Attualmente esistono regolamenti restrittivi che riguardano per lo più le sole attività sindacali per le riunioni in azienda. La riunione sul luogo di lavoro deve essere consentita a qualsiasi organizzazione o comitato di partiti politici; questo significa garantire la efficacia dei diritti costituzionali sul luogo di lavoro.

**ART. 4.** — Il lavoratore non può essere sottoposto a ispezioni corporali o perquisizioni all'interno del luogo di lavoro se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria.

**SCOPO:** L'ispezione corporale, oggi praticata dalla azienda per proteggersi dai furti ma anche per sequestrare materiali non graditi, o anche per solo scopo persecutorio, può essere abolita. L'azienda si tuteli pure per i materiali con la vigilanza nei depositi. In caso di furto chiama l'autorità giudiziaria. Ma un privato non ha alcun diritto di perquisire un altro privato, per nessuno scopo, nemmeno quello che si suppone più fondato.

**ART. 5.** — L'impiego di guardie giurate non può essere effettuato per fini diversi dalla tutela del patrimonio aziendale. Le guardie suddette non possono accedere nei reparti e negli uffici nelle ore di lavoro.

**SCOPO:** Attualmente esistono vere e proprie polizie aziendali, le quali esercitano dai compiti privatistici affidati dall'azienda. Inoltre la vigilanza si trasforma, spesso, in pressione morale e ricattatoria per ottenere un ritmo di lavoro superiore introducendo un elemento vessatorio nel rapporto di lavoro.

**ART. 6.** — Visite mediche di controllo, ove si appalesse necessario per accertare l'idoneità fisica del lavoratore e l'entità della malattia da lui denunciata, possono essere eseguite soltanto da un medico che abbia visto di ufficiale sanitario e appartenga all'istituto sanitario competente.

**SCOPO:** Si abolisce così il « medico del padrone », una figura di medico che non è più libero a causa di un rapporto di dipendenza che falsifica l'obiettività del giudizio.

**ART. 7.** — Al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non possono essere richieste né fornite sul lavoratore informazioni di carattere non strettamente professionale. Sono vietate indagini in via privata, anche a mezzo di agenzie autorizzate, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali e le pubbliche autorità se interpellate, non devono dar corso alle richieste.

**SCOPO:** Si abroga la schedatura degli impiegati di polizia ad uso dei padroni, e si rendono illegali una categoria di questionari con cui le aziende pretendono di conoscere aspetti della vita privata del cittadino che non dovrebbero riguardare.

**ART. 8.** — Non si può procedere al controllo dell'attività del lavoratore servendosi di impianti televisivi o di altre apparecchiature a ciò preordinate, senza l'accordo degli organi sindacali.

**SCOPO:** Attualmente si stanno introducendo apparecchiature televisive non per trasmettere ordini, e studiare i movimenti dei materiali, ma semplicemente per spiare gli operai. E' necessario che sull'installazione e l'uso degli impianti televisivi in azienda sovrintenda una stretta sorveglianza degli stessi lavoratori.

**ART. 9.** — L'esercizio del diritto di sciopero non può in alcun modo essere limitato, impedito o represso dal datore di lavoro pubblico o privato. In nessun caso la retribuzione può essere decurtata in caso di sciopero in misura superiore all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

**SCOPO:** Tagliare corto alle polemiche padronali, che chiedono una « regolamentazione » del diritto di sciopero per limitarlo, e in particolare agli attacchi che si conducono contro tale diritto nei pubblici servizi. Un aspetto di tale attacco è proprio il tentativo di governo di mutare gli scioperanti ritirando un'intera giornata di paga anche per un'ora di sciopero.

**ART. 10.** — Il datore di lavoro deve dare conoscenza al lavoratore dell'identità e delle mansioni del personale specificamente preposto al controllo della sua attività lavorativa. E' vietato adibire il personale con funzioni di controllo, indicato in precedenza, allo svolgimento di mansioni diverse da quelle assegnategli e, in particolare, ad attività comunque tendenti a limitare o condizionare la libertà del lavoratore.

**SCOPO:** Si tratta di impedire che un cronometrista si trasformi in aguzzino, un superiore in uno spione, e che le funzioni tecniche di controllo vengano adoperate per spremere il lavoratore.

**ART. 11.** — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e non può essere spostato da un reparto all'altro o da un settore all'altro o da uno stabilimento all'altro della azienda se non per comprovate ragioni tecniche, e-

ganizzative e produttive, e senza il consenso della Commissione Interna.

**SCOPO:** Si vietano così i « reparti confino », impedendo al datore di lavoro di ricorrere all'umiliazione del declassamento quale strumento raffinato per costringere il dipendente alle dimissioni, o per isolare l'attivista dagli altri lavoratori. Più in generale si pone un limite ai tentativi di dequalificare la manodopera mediante semplici spostamenti nelle aziende. Anche qui la miglior difesa è l'intervento dei rappresentanti in azienda.

**ART. 12.** — I provvedimenti disciplinari possono essere adottati esclusivamente da organismi paritetici appositamente istituiti e deve essere consentito il riesame da parte di un organo superiore. I provvedimenti disciplinari s'intendono condonati se non sono eseguiti entro un anno dal fatto che vi ha dato origine.

**SCOPO:** Abolire qualsiasi misura unilaterale dell'azienda in fatto di disciplina; questa deve essere amministrata in condizioni paritetiche dagli stessi lavoratori.

**ART. 13.** — Il lavoratore ha diritto, personalmente o tramite organismi rappresentativi eletti, di controllare la applicazione di tutte le forme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di partecipare alla ricerca, alla elaborazione ed alla applicazione di tutte le misure utili per difendere la sua salute e la sua integrità fisica.

**SCOPO:** Si vuole abolire ogni « delega » della tutela della salute dei lavoratori ad altre persone ed organismi che non siano degli stessi diretti interessati. La salute e la vita non sono cose su cui sia possibile fare compromessi e la tutela deve essere integrale.

**ART. 14.** — Il lavoratore ha diritto di partecipare alla gestione delle attività culturali, ricreative e assistenziali dell'azienda.

**SCOPO:** Queste attività non sono un « regalo » dell'azienda, soprattutto, è inaccettabile che vengano utilizzate come strumento di pressione e di lusinga sui lavoratori. Anche qui spetta alla contrattazione far sì che la presenza dei lavoratori sia autonoma, decisiva, caratterizzante delle attività culturali e ricreative.

**ART. 15.** — I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e sottoscrizioni, e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni all'interno dei luoghi di lavoro.

**SCOPO:** Questo diritto è parte integrante delle libertà sindacali, di propaganda

politica, di solidarietà con lavoratori dell'azienda e fuori di essa.

**ART. 16.** — Chiunque ricopra una carica elettiva, sindacale o pubblica, o sia membro di Commissione Interna o di Comitati previsti dai contratti collettivi o da accordi sindacali non può essere licenziato, durante il periodo per il quale è in carica e per due anni e mezzo dopo la cessazione del mandato, se non per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per cessazione dell'attività dell'azienda. Nello stesso periodo non può essere sospeso o trasferito in altro stabilimento o dipendenza della azienda. Il licenziamento, la sospensione o il trasferimento effettuati in violazione della disposizione precedente sono nulli a tutti gli effetti e comportano, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del pagamento di tutte le retribuzioni e indennità accessorie maturate in favore del lavoratore, nonché di tutti i contributi previdenziali, senza alcuna limitazione, sino al momento del ripristino o di una valida causa di estinzione del rapporto di lavoro.

**SCOPO:** Impedire i licenziamenti per rappresaglia politica ancora oggi così frequenti e impuniti.

**ART. 17.** — Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore che ne facciano richiesta il permesso perché possano partecipare alle riunioni o ai lavori delle assemblee pubbliche elettive di cui sono membri, o a congressi e convegni anche internazionali ai quali i richiedenti siano stati designati a partecipare come delegati delle loro organizzazioni. Il datore di lavoro deve concedere a ciascun lavoratore fino ad un massimo di 30 giorni all'anno, anche consecutivi, tutti i permessi per comprovati motivi di studio o di qualificazione professionale. Il permesso deve essere richiesto con un preavviso di tre giorni se non supera i cinque giorni. Il permesso può essere negato soltanto se si determini, per la concomitanza di altri permessi previsti dal comma precedente, la contemporanea assenza dal lavoro di più del cinque per cento del personale dipendente di un medesimo stabilimento.

**SCOPO:** Rimuovere gli ostacoli di diritto ad una partecipazione maggiore dei lavoratori a tutta la vita pubblica e, nel caso lo desiderino, al miglioramento della loro preparazione culturale.

**ART. 18.** — Il datore di lavoro deve predisporre all'interno dell'azienda appositi spazi nei quali le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le associazioni possono affiggere

stampati, giornali, avvisi e manifesti. Nelle aziende con più di 100 dipendenti il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione all'interno dell'azienda locali idonei all'espletamento delle funzioni della Commissione Interna e dei sindacati.

**SCOPO:** Si tratta di ripristinare le condizioni materiali minime per l'esercizio del diritto di libertà attività politiche e sindacali in azienda.

**ART. 19.** — Il lavoratore chiamato a ricoprire incarichi sindacali o pubblici che richiedono attività continuativa ha diritto di sospendere la sua prestazione lavorativa. Ai fini delle indennità relative alla cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità decorrerà per tutto il periodo di durata dell'incarico e fino al compimento di un mese dopo la scadenza del mandato.

**SCOPO:** Si tratta di eliminare alcuni dei numerosi ostacoli di fatto all'esercizio di attività pubbliche da parte dei lavoratori.

**ART. 20.** — Il lavoratore iscritto a corsi serali ha diritto a turni di lavoro che gli agevolino la frequenza, lo studio e la partecipazione agli esami, non può essere trasferito durante il corso e non può essere tenuto alla prestazione di lavoro straordinario.

**SCOPO:** Eliminare altri ostacoli di fatto allo studio e al perfezionamento. Il campo dei diritti, ancora una volta, può essere precisato e allargato in contrattazioni aziendali.

**ART. 21.** — In tutte le aziende pubbliche e private con almeno 10 dipendenti e, per le aziende commerciali e contadine, con almeno cinque dipendenti, devono essere eletti la Commissione Interna o il delegato d'impresa.

**SCOPO:** Eliminare la carenza, che oggi si verifica in migliaia di aziende, di una rappresentanza dei lavoratori. La legge intende incoraggiare con un'affermazione di diritto l'azione che in questa direzione devono svolgere gli stessi lavoratori fin da ora.

**ART. 22.** — La sospensione delle normali prestazioni lavorative effettuate dai membri della Commissione Interna, dai delegati d'impresa, dai rappresentanti delle sezioni sindacali aziendali o da membri di commissioni previste dai contratti collettivi o da accordi sindacali concernenti l'azienda, non determina nessuna decurtazione della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori dipendenti membri di Commissioni interne o membri di organi direttivi aziendali, provinciali, regionali e nazionali dei sindacati le assenze necessarie per l'espletamento del loro mandato. Dette assenze non determinano nessuna decurtazione.

**SCOPO:** Si chiede di eliminare così una remora che ancora oggi riduce l'efficacia del Patronato.

**SCOPO:** Si chiede di eliminare così una remora che ancora oggi riduce l'efficacia del Patronato.

**Via i regolamenti che riducono la sfera di libertà individuale**

**ART. 24.** — Il regolamento d'azienda può contenere soltanto norme relative alle modalità di prestazioni di lavoro. Tali norme devono essere concordate con gli organi sindacali e non possono essere in contrasto con la presente legge.

**SCOPO:** Praticamente questa norma abroga tutti i regolamenti esistenti rinviandoli ad una contrattazione fra le parti.

**ART. 25.** — Sono fatte salve le disposizioni dei contratti col-

lettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

**SCOPO:** Lo « Statuto dei diritti » non sanziona ogni e qualsiasi diritto; esso è la base di partenza per un ulteriore allargamento della sfera delle libertà per la diretta via contrattuale.

**ART. 26.** — L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 o con l'arresto da quindici giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per l'inosservanza degli articoli da 1 a 15 compreso di questa legge la pena dell'ammenda e dell'arresto possono applicarsi congiuntamente.

**SCOPO:** Le sanzioni sono coronamento necessario della volontà di applicare la legge. Questo non toglie che in primo piano sia sempre, per il lavoratore, non l'attesa della sanzione giudiziaria ma la lotta unitaria e lo sciopero.

**ART. 27.** — L'importo delle ammende pagate ai sensi del-

l'articolo precedente sarà versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

**ART. 28.** — L'articolo 2103 del Codice civile è abrogato.

**SCOPO:** L'articolo in questione di diritto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per cui è assunto, purché non riduca la retribuzione. Tale facoltà è in contrasto con l'esigenza di impedire la dequalificazione punitiva del lavoratore.

**ART. 29.** — Tutti gli atti ed i documenti eventualmente necessari per l'esercizio dei diritti di cui alla presente legge o relativi ai giudizi civili nascenti da controversie sulla sua applicazione o sulla sua interpretazione, sono esenti da bollo e imposta di registro e da ogni altra spesa o tassa.

**SCOPO:** All'attuazione dei fini sociali dello Statuto non devono essere frapposti ostacoli di natura economica.

Nei 140 negozi della S. p. A.

# VITTADELLO

DA SABATO 6 LUGLIO

## TRADIZIONALE VENDITA

Alcuni esempi

ABITO uomo estivo . . . . .	da L. 11.500 e 19.500 in più
GIACCA sportiva uomo . . . . .	da L. 2.800 e 4.200 »
CALZONE uomo estivo . . . . .	da L. 2.100 »
CALZONE terital lana . . . . .	da L. 2.900 e »
ABITO donna estivo . . . . .	da L. 1.850 e 2.900 »
TAILLEURS estivo . . . . .	da L. 2.500 e 4.200 »
GONNE estive . . . . .	da L. 900 e 1.900 »

dalle nostre 9 fabbriche al consumatore a

### prezzi ottimi

le confezioni delle migliori marche nei negozi della S. p. A.

# VITTADELLO

**Rendere effettivo il diritto a svolgere attività politiche**